



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNO V ANNALI 2017 DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

ANNAMARIA BONOMO

Rigenerazione urbana e nuove modalità partecipative:
una riflessione



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

DIRETTORE DEGLI ANNALI

Nicola Triggiani

COMITATO DIRETTIVO

Nicola Triggiani, Paolo Pardolesi, Giuseppe Tassielli, Danila Certosino, Laura Costantino,
Nicola Fortunato, Patrizia Montefusco, Angelica Riccardi, Maurizio Sozio

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo, Francesco Mastroberti,
Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino, Gabriele Dell'Atti, Michele Indellicato,
Ivan Ingravallo, Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,
Francesco Moliterni, Maria Concetta Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi,
Giovanna Reali, Paolo Stefanì, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco

Contatti:

Prof. Nicola Triggiani
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture
Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
E-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it
Telefono: + 39 099 372382
Fax: + 39 099 7340595
<http://edizionidjsge.uniba.it/>

Annamaria Bonomo

RIGENERAZIONE URBANA E NUOVE MODALITÀ PARTECIPATIVE:
UNA RIFLESSIONE*

| ABSTRACT | |
|---|---|
| <p>Il lavoro si propone di indagare sull'attività di rigenerazione dei beni comuni a fini di interesse generale, nuova funzione amministrativa che ha ad oggetto il recupero dei beni urbani a fruizione collettiva. Diversi sono i profili di interesse di questa nuova funzione. In primo luogo essa trova la sua origine normativa nella fonte regolamentale degli enti locali, e non nella legislazione nazionale o regionale, inoltre l'oggetto è rappresentato dai beni comuni urbani, categoria di beni che esula dall'appartenenza proprietaria in quanto destinata ad un uso collettivo, infine davvero innovativa è la modalità utilizzata nei processi decisionali che consentono fin dal principio una scelta condivisa con il cittadino attivo. Si tratta della più avanzata, audace, coraggiosa attuazione del principio di partecipazione nel nostro sistema, poiché il privato non è più mero portatore di bisogni da soddisfare, ma alleato dell'amministrazione locale nella cura dell'interesse generale. Il cuore di questi regolamenti è costituito dai «patti di collaborazione», nuovo modulo giuridico che prevede il coinvolgimento attivo degli abitanti. Lo studio dell'attività di rigenerazione conferma ancora una volta come l'ordinamento degli enti locali rappresenti la sede ideale per la sperimentazione di nuove tecniche di dialogo tra amministrazione e cittadini, dove, così come da tempo asserito dagli studiosi del «diritto delle città», si raggiungono le soluzioni più avanzate in termini di riconoscimento di garanzie per i soggetti privati.</p> | <p>The essay aims to investigate upon the activity of regeneration of common goods for purposes of general interest, a new administrative function that deals with the revitalization of urban goods for a collective use.</p> <p>The interest of this new function lies in several aspects. Firstly, it finds its origin in the regulatory source of local authorities and not in national or regional legislation, further the object is represented by urban commons, category of goods that exempts from proprietary ownership as it is intended for collective use, finally innovative is the mode used in the decision-making process which, from the outset, allow a shared choice with the active citizen. This is the most advanced, bold, courageous implementation of participation principle in our legal system, as the private person is not merely a bearer of needs to satisfy, but partner of local government in the safeguard of general interest. The heart of these regulations are a new legal form of agreements i.e. «patti di collaborazione», which provides an active involvement of the inhabitants.</p> <p>The study of the regeneration activity confirms once again that the local authorities legal order represents the ideal venue for experimenting with new techniques of dialogue between administration and citizens, where, as has long been argued by the scholars of "city law", we reach the most advanced solutions in terms of guarantee acknowledged to private individuals.</p> |
| Rigenerazione – partecipazione – beni comuni | Regeneration – Participation - Common goods |

*Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

Sommario. 1. Rigenerazione: profili introduttivi. – 2. Rigenerazione e amministrazione condivisa. – 3. Gli strumenti della rigenerazione: i patti di collaborazione. – 4. Osservazioni conclusive.

1. Negli ultimi anni si è assistito al crescente e costante sviluppo nelle normative statali, regionali e comunali di disposizioni sulla “rigenerazione”, sulla “riqualificazione” e sul “riuso” degli spazi e dei beni pubblici¹. Tali normative rispondono all’esigenza di fornire alle amministrazioni gli strumenti per governare un fenomeno di rilevante importanza che, pur nella differenziazione quanto alle finalità e agli strumenti previsti, trova il proprio comune denominatore nell’esigenza di recuperare, trasformare e in generale innovare in senso migliorativo i beni o gli spazi comuni di una città. L’interesse per tale processo è cresciuto in maniera esponenziale parallelamente alla codificazione e l’applicazione concreta su larga scala, tanto da indurre parte della dottrina ad interrogarsi sull’emersione di una nuova funzione amministrativa: quella di rigenerazione degli spazi e dei beni comuni urbani².

E’ bene sin d’ora ricordare che la differenziazione terminologica tra la rigenerazione, la riqualificazione e il riuso ha perso gran parte della sua ragion d’essere, dal momento che le normative degli ultimi anni fanno riferimento solo alla rigenerazione ad intendere tutti gli «interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di co-progettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città»³.

Si tratta di un fenomeno di grande interesse sia per le scienze sociali, per gli effetti in termini di superamento di problematiche legate ai processi di inclusione sociale, sia, per quello che più interessa in questa sede, per gli aspetti giuridici dal momento che introduce nel nostro sistema nuove modalità di esercizio di un’attività tradizionalmente affidata alla cura unilaterale dei pubblici poteri, oggi esercitata in condivisione con la comunità dei cittadini attivi.

¹ I tre termini pur essendo apparentemente analoghi ed avendo in via generale ad oggetto processi di recupero o rinnovamento delle utilità del bene, attengono a finalità parzialmente diverse. Se la riqualificazione è un termine più generico e risponde all’esigenza di rendere un bene o uno spazio qualitativamente migliore, la rigenerazione e il riuso attengono a funzioni diverse: nella rigenerazione si comprendono una serie di interventi che hanno la caratteristica di modificare, totalmente o parzialmente, l’uso di un bene, nel riuso invece rientrano una serie di interventi che hanno la finalità di «riattivare» un bene nella sua originaria destinazione. Nel primo caso la funzione si modifica totalmente o parzialmente, nel secondo si conserva. In questo scritto ci si riferirà alla sola funzione di rigenerazione, in quanto è quella cui la maggior parte dei testi normativi degli ultimi anni fa riferimento.

² Si veda per tutti Chiti, 2016, 15, 31 ove ult. rife. Secondo Chiti l’attività di rigenerazione si può definire una nuova *funzione amministrativa* in quanto presenta finalità, strumenti e assetto degli interessi tipici, tali da non renderla riconducibile ad alcuna delle azioni amministrative esistenti. Si tratta secondo l’Autore, «di una funzione amministrativa tipica di uno specifico modello di azione pubblica, al quale possiamo riferirci come *enabling state*».

³ Così la definizione del Regolamento di Bologna sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, art. 2 lett h). Delibera Consiglio comunale 19 maggio 2014, n. 172.

La tematica della rigenerazione dei beni comuni urbani, dacché si occupa di disciplinare un'azione finalizzata al recupero in senso lato di beni e spazi urbani suscettibili di fruizione collettiva, si colloca nell'ambito più ampio di quella branca del diritto definita come "diritto delle città"⁴. Più nel dettaglio, la funzione di rigenerazione configura in capo ai soggetti che ne sono destinatari un "diritto *alla* città" nella misura in cui ha l'ambizione di riconoscere in capo agli abitanti di una determinata area urbana la pretesa di godere al meglio dei beni comuni della propria comunità⁵. Com'è noto le città vivono nella stagione più recente, italiana ed europea, un momento di rinnovata centralità che ha messo la questione urbana al centro dell'attenzione nello scenario contemporaneo⁶.

Il tema della rigenerazione ha acquisito notevole risalto negli ultimi anni grazie al lavoro di un gruppo di studiosi guidati da Gregorio Arena che, attraverso il laboratorio di Labsus (Laboratorio per la sussidiarietà)⁷, ha elaborato un prototipo di regolamento sulla rigenerazione dei beni comuni⁸ che ha rappresentato il modello di riferimento per tutti i regolamenti che sono stati emanati successivamente da numerosissimi comuni italiani⁹. Il primo Regolamento sui beni comuni è stato quello adottato dal Comune di Bologna¹⁰ che ha fatto da apripista a tutti i regolamenti comunali che, con pochissime variazioni, ne hanno replicato il contenuto¹¹.

Secondo gli autori dello schema di regolamento di rigenerazione dei beni comuni, l'attività di rigenerazione rappresenta il primo strumento adeguato per dare attuazione concreta al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dalla Costituzione all'art. 118,

⁴ Per "diritto delle città" si intende quel complesso di regole che governano spazi urbanizzati la cui origine trova fonte nella rappresentanza della comunità che le istituzioni cittadine interpretano e nel diretto coinvolgimento delle organizzazioni o delle individualità della società civile. Sull'emersione di un nuovo "diritto delle città" si vedano Gigliani, 2016b, 172; Auby, 2015; Carloni e Vaquero Piñero, 2015; Cortese, 2016.

⁵ La locuzione "diritto alla città" fu introdotta da cfr. Lefebvre, 1970 per il quale il diritto alla città «si manifesta come una forma superiore di diritti: diritti alla libertà, all'individualizzazione nella socializzazione, all'habitat, all'abitare»; più recentemente si veda Auby, 2013.

⁶ Sulle problematiche legate alle politiche urbane e alla loro rinnovata centralità si veda Carloni, 2016, 236 ss.

⁷ Grazie alla paziente e capillare opera di promozione dei volontari di Labsus e del suo instancabile creatore il prof. Gregorio Arena, il concetto di amministrazione condivisa dei beni comuni è stato diffuso su tutto il territorio nazionale. Per una rassegna di queste esperienze si veda Labsus, *Rapporto Labsus 2015. Sull'amministrazione condivisa dei beni comuni*, Roma, 2015, disponibile anche su labsus.org.

⁸ Sul modello di regolamento elaborato da Labsus si veda Arena, 2014.

⁹ Per una lista costantemente aggiornata dei comuni italiani che hanno adottato un regolamento sui beni comuni, si veda labsus.org/i-regolamenti-per-lamministrazione-condivisa-dei-beni-comuni/.

¹⁰ Comune di Bologna, Regolamento n. 172 del 19 maggio 2014 «Sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani». Sul punto Arena, 2014.

¹¹ Nell'agosto del 2017, centoventidue Comuni italiani, hanno adottato un regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione nella gestione dei beni comuni, mentre altri sessantanove hanno avviato la procedura di approvazione.

ultimo comma¹², suppiendo all'assenza di norme primarie che disciplinassero specificatamente il concretarsi della sussidiarietà orizzontale nel nostro ordinamento¹³. Il regolamento sui beni comuni si distingue subito per alcuni caratteri innovativi. Si pone innanzitutto come fonte di riferimento indipendente a fronte della mancanza di fonti di primo grado in materia, in secondo luogo introduce uno strumento giuridico nuovo, il patto di collaborazione, che consente ai cittadini e l'amministrazione attraverso un atto di natura convenzionale di condividere la cura dei beni comuni e di migliorare la vita di tutti gli abitanti della città¹⁴.

Ma qual è l'oggetto dell'attività di rigenerazione? I beni comuni, beni la cui peculiarità sta nel fatto che non sono formalmente di proprietà di nessuno, ma possono essere utili a tutti¹⁵. Si tratta di una categoria oggetto da anni di ampio dibattito, che ha avuto ad oggetto essenzialmente il profilo definitorio e in particolare la questione del se i beni comuni possano rientrare nella nozione di "bene" elaborata dal Codice civile. In questa sede ci si limita ad evidenziare come sia necessario prescindere dalle categorie dominicali tradizionali fondate sulla dicotomia tra proprietà privata e appartenenza pubblica, e fare riferimento invece ai beni comuni non come beni in senso classico, ma utilità la cui titolarità diffusa li identifica come oggetto di interessi e prestazioni da parte di una determinata comunità in quel dato momento storico¹⁶. Il loro regime, quindi, prescinde dall'appartenenza proprietaria proprio perché si tratta di beni destinati ad un uso collettivo, condiviso. Ciò che rileva in altri termini è la loro vocazione¹⁷. I beni comuni sono tali non solo perché appartenenti ad una collettività e dunque destinati a soddisfare degli interessi superindividuali, ma in quanto servono, attraverso il loro uso condiviso, a soddisfare degli interessi, dei bisogni essenziali della

¹² Sul principio di sussidiarietà, le sue implicazioni e le sue declinazioni operative, cfr. per tutti, in termini generali, Donati, 2013; in particolare con riferimento alla sussidiarietà orizzontale come fondamento costituzionale dell'amministrazione condivisa cfr. Arena, 2003.

¹³ Su questo punto si veda Giglioni, 2016b, 271.

¹⁴ Così Arena 2016b, 296 secondo il quale è significativo che la traduzione in concreto di un principio costituzionale sia avvenuta mediante un regolamento comunale, e non una legge statale o regionale, con tutti i vantaggi in termini di facilità di approvazione, nonché di realizzazione degli effetti nelle realtà locali.

¹⁵ Così Simonati, 2016, 103.

¹⁶ Sulla distinzione tra le diverse tipologie di beni rispetto ai beni comuni, Arena, Iaione, 2010, *passim*; Boscolo E., 2013, 349. Id, 2013b, 1ss. Caputi Jambrenghi V., 2005; Id, 2015. Cerulli Irelli, De Lucia, 2014, 3 che individuano 4 diversi ambiti cui si può riferire la categoria dei beni comuni. Sulla nozione di beni comuni alla luce dei dibattiti dottrinali più recenti cfr. Caputi Jambrenghi M.T., 2017, *passim*; Nespòr, 2013b.

¹⁷ Cfr. Caputi Jambrenghi M.T., 2017, che pur evidenziando la difficoltà di una ricostruzione univoca di beni comuni che sia omnicomprensiva delle diverse istanze, osserva tuttavia che possa essere superata individuando il baricentro della categoria nella connotazione funzionale di questi beni come strumenti per la realizzazione dei diritti fondamentali della persona e per il suo libero sviluppo. Con riferimento a questa attitudine si veda la c.d. corrente benecomunista, che si basa sulla connotazione funzionale dei beni comuni. Cfr. Nespòr, 2013, 8; Chirulli, 2012; Mattei, 2015, *passim*; Rodotà, 2014

comunità funzionali sia all'esercizio dei diritti fondamentali¹⁸, sia alla partecipazione dell'individuo nella società¹⁹.

Nel diritto positivo i beni comuni intesi come beni a fruizione collettiva, e quindi indifferenti rispetto all'appartenenza a titolo dominicale, fanno la loro comparsa solo nel Regolamento di Bologna sui beni comuni urbani come oggetto dell'attività di rigenerazione²⁰. Essi, nella definizione dell'atto normativo bolognese, sono «i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva»²¹.

2. L'analisi del dato normativo dimostra che, nonostante la disciplina sia affidata alla fonte regolamentare degli enti locali e quindi esposta ad alto rischio di disomogeneità, si registri una decisa convergenza sul piano dei regolamenti comunali che disciplinano il fenomeno. Se le leggi statali e regionali si limitano a stabilire disposizioni specifiche senza porre una vera e propria cornice generale, i dati dei regolamenti comunali confermano una convergenza dal basso. Il processo di convergenza, ancora in corso, mette infatti in evidenza un orientamento unitario quanto alle soluzioni prevalentemente adottate nei diversi comuni²². Accanto ad una

¹⁸ Si vedano in proposito la proposta elaborata dalla Commissione Rodotà che nel 2007 fu incaricata di redigere uno schema di disegno di legge delega per la riforma delle norme del codice civile sui beni pubblici. Cfr. *Per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici. Proposta di articolato*, 14 giugno 2007, in *giustizia.it*, che nella relazione di sintesi distingue i beni comuni da quelli pubblici e privati definendoli «cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona». In argomento cfr. Mattei, Reviglio, Rodotà, 2007; Renna, 2009, 11; Cortese, 2016, 37 ss.; Caliceti, 2016, 63 ss. Sulla funzionalizzazione dei beni comuni al soddisfacimento dei diritti fondamentali cfr. P. Chirulli, 2012, la quale ha pone l'accento sulla funzionalizzazione di questi beni al soddisfacimento dei diritti fondamentali.

¹⁹ E' evidente che il concetto di bene comune non è universale, ma si adegua ai contesti sociali in cui ne emerge l'esigenza. Sul punto Nespore, 2013, 665; Cortese, 2016, 37; Iaione, 2010, 167; Pellizzari, 2016, 250 che richiama l'evoluzione dei beni comuni che sono passati da beni comuni tradizionali, cioè di cui una comunità gode per diritto consuetudinario (pascoli, boschi, aree di pesca) ai beni comuni globali, intesi come le utilità da preservare per le generazioni presenti e future (ambiente e risorse non rinnovabili), ai più recenti *new commons* tra cui rientrano il patrimonio culturale, i beni urbani, i servizi sociali che dovrebbero essere garantiti a tutti gli individui.

²⁰ La locuzione beni comuni era già apparsa nella giurisprudenza italiana nel 2011. Si veda S.U. Corte Cass., sentenza 16 febbraio 2011, n. 3813 in *Giur. Cost.*, 2011, 2501 con note di Cascione, 2011, 2506 e Cortese, 2011, 1170.

²¹ Così la definizione contenuta nel Regolamento del Comune di Bologna sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, art. 2 lett. a). In argomento cfr. Muzi, 2016, 117 ss.

²² Tale convergenza in realtà non deve sorprendere dal momento che l'impulso iniziale verso la regolamentazione delle pratiche di rigenerazione urbana si deve, come precedentemente accennato,

uniformità di fondo si registra, tuttavia, anche un processo attuativo da parte dei singoli enti locali fondato sul *learning by doing*. Dopo le prime repliche pressoché testuali del regolamento originario, si è cominciato ad assistere ad evoluzioni e miglioramenti significativi, frutto di quanto emerso dalle esperienze dei Comuni che ne avevano già avviato l'applicazione²³.

Dall'analisi dei regolamenti comunali che, come osservato, rappresentano la principale fonte di riferimento in materia, emerge come gli strumenti per esercitare la funzione di rigenerazione o comunque per perseguire le finalità della rigenerazione, rappresentino il risultato di un compromesso. Si assiste alla coesistenza di metodi tradizionali di tipo discrezionale tipici del modello dell'amministrazione autoritaria con modelli di amministrazione condivisa che vedono i cittadini in posizione di co-amministratori²⁴. Si tratta di una conseguenza naturale dal momento che la finalità di interesse generale perseguita dalla rigenerazione legata al necessario bilanciamento con altri interessi pubblici, non consente l'affidamento in via esclusiva ai privati di quella che comunque rimane una funzione amministrativa.

Il dato di interesse, tuttavia, è che l'esercizio della funzione di rigenerazione, pur nel perseguimento dell'interesse generale, può sì conseguire ad una decisione unilaterale dell'autorità pubblica, ma ben più sovente è il risultato di una decisione condivisa con i cittadini²⁵. In queste pagine ci occuperemo proprio della seconda modalità, quella in fondo più coerente con l'oggetto della rigenerazione, che è appunto quella di intervenire su beni al fine di un miglioramento della qualità della vita della città e dei suoi "cittadini attivi"²⁶. E' evidente che uno degli aspetti da considerare sia quello relativo all'assetto degli interessi. L'individuazione di un intervento di rigenerazione che, ricordiamolo, è sempre finalizzato al perseguimento di un interesse generale, comporta la ponderazione di più interessi pubblici così come di interessi pubblici e privati. A chi spetta questa ponderazione? Dalle normative comunali

all'iniziativa di Labsus e al prototipo di regolamento da essi elaborato. Su questo processo cfr. le osservazioni di Chiti E., 2016, 21 ss.

²³ Valastro, 2017, 91.

²⁴ Si tratta del modello dell'amministrazione condivisa, elaborato da Arena sin dalla fine degli anni novanta (Arena, 1997, 29) che trova oggi nel Regolamento sui beni comuni la sua più efficace realizzazione. Sul punto sempre Arena, 2016, 229.

²⁵ Come osserva Valastro, 2017, 58, «i nuovi regolamenti sull'amministrazione condivisa dei beni comuni hanno potuto contare su un terreno giuridico vergine che, seppure da edificare *ex novo*, ha sicuramente favorito la "fantasia istituzionale" dei Comuni più intraprendenti; mentre i regolamenti sugli istituti di democrazia partecipativa scontano la difficoltà di "ripulire" dalla ruggine un panorama normativo ampiamente risalente».

²⁶ Secondo la definizione del nuovo prototipo di regolamento elaborato da Labsus a tre anni dall'approvazione di quello di Bologna (Giglioli 2017), i cittadini attivi sono «tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento». Il concetto di cittadinanza attiva si deve ad Arena che nel 2006 lo descrisse in un saggio (Arena, 1997, 29 ss.).

emergono dei profili interessanti, in quanto la presenza di un potere di tipo discrezionale in capo all'amministrazione chiamato a valutare l'opportunità dell'intervento coesiste con modalità partecipative che valorizzano la posizione del privato. Si tratta del resto di un aspetto del tutto coerente con la tradizionale concezione del federalismo inteso come «struttura per partecipare»²⁷, dove il comune è «necessariamente partecipativo» nel senso che la sua vocazione naturale richiede un coinvolgimento diretto dei destinatari del potere²⁸. E' appena il caso di ricordare che la partecipazione dei cittadini alle decisioni del governo locale ha dei precedenti risalenti in ordinamenti stranieri, quali l'*enquiry* nella normativa urbanistica inglese o l'*argument type hearing* nell'ordinamento statunitense²⁹, dove il fine era quello di contribuire ad una migliore formulazione dell'interesse pubblico laddove la rappresentanza politica non fosse in grado di dare voce a tutti i soggetti interessati³⁰.

Analogamente nel nostro sistema, analoghe forme di partecipazione, basate sulla nozione della *vicinitas*, erano già previste dalla legislazione sulla pianificazione urbanistica che com'è noto non si è rivelata all'altezza delle aspettative³¹, bensì inadeguata rispetto alla tipologia dei beni comuni con tutti i limiti di una partecipazione più di forma che di sostanza³². Quello che differenzia le nuove pratiche di rigenerazione urbana e che le rende profondamente diverse rispetto alle esperienze partecipative tradizionali del passato anche interne al nostro sistema³³, è che i regolamenti sull'amministrazione condivisa dei beni comuni mettono la partecipazione attiva al centro della modalità di elaborazione della decisione amministrativa³⁴. In primo luogo il cittadino non interviene su una proposta di un atto già elaborata dall'amministrazione, ma è prevista una fase di ascolto e di negoziazione sin dall'inizio del processo decisionale relativo alla rigenerazione di un bene comune; in tal modo l'apporto dei privati non si limita a far emergere gli interessi individuali o ad assicurare la completezza dell'istruttoria, ma piuttosto a scegliere insieme all'amministrazione l'azione più adeguata al caso concreto. Inoltre nella rigenerazione urbana, la partecipazione non si esaurisce nel processo decisionale, ma si estende alla fase attuativa della decisione, cioè nell'esercizio sussidiario della funzione di cura del bene comune oggetto dell'intervento da parte dei cittadini attivi che hanno proposto e concordato l'intervento³⁵. Emerge sin d'ora come la partecipazione nei processi decisionali relativi all'attività di rigenerazione raggiunga lo stato più avanzato e audace

²⁷ Valastro, 2017, 69; Procaccini, 68.

²⁸ Sui modelli di partecipazione su scala locale cfr. per tutti Allegretti, 2011, 193 ss. ; Id, 2006; Id, 2010.

²⁹ In argomento sulle varie tipologie di coinvolgimento dei cittadini alle decisioni pubbliche nell'esperienza comparata Cfr. Casini, 2007, 57

³⁰ Sul punto cfr. Cassese, 1998, 1015; Id, 2007, 13.

³¹ Su questi temi cfr. Boscolo, 2016, 143; Boschetti, 2008, 385; Id, 2016, 177.

³² Giglioni 2016, 217; Urbani, 2005, 177.

³³ Sulla partecipazione nel nostro ordinamento cfr. Caranta, 2005; Cognetti, 2000. Più recentemente sulle declinazioni del principio di partecipazione nell'ordinamento costitutivo cfr. Valastro, 2017, 33 ss.

³⁴ Sulle caratteristiche dei regolamenti di amministrazione condivisa cfr. Muzi, 2016, 121 ss.

³⁵ In tal senso si vedano le osservazioni di Muzi, 2016, 123

conseguito nel nostro ordinamento, effettivamente riconoscendo alla parte debole del rapporto un ruolo determinante in tutte le fasi dell'iter decisionale.

3. Il superamento del tradizionale paradigma bipolare tra cittadini e lo Stato, che vede questi due soggetti come entità distinte che si contrappongono³⁶, a favore della creazione di un'alleanza tra amministrazione e cittadini al fine di realizzare un interesse comune ad entrambe le parti del rapporto e di cui entrambe le parti si assumono la responsabilità, impone anche la configurazione di nuovi strumenti giuridici che consentano di realizzare in concreto la gestione condivisa dei beni comuni. Una delle novità più interessanti introdotte dai regolamenti dei beni comuni urbani è rappresentata dai "patti di collaborazione". È stato cioè configurato un modello giuridico di riferimento attraverso cui dare forma alle diverse fattispecie di collaborazione tra amministrazioni comunali e cittadini attivi. In passato la difficoltà degli uffici amministrativi nell'accogliere le proposte dei cittadini era stata proprio quella dell'assenza di una fattispecie giuridica in cui collocare queste iniziative di cura dei beni comuni da parte dei cittadini, che generava una certa ritrosia nel ricorso a queste pratiche nel timore di incorrere in sanzioni amministrative o di assumersi responsabilità.

La logica di questi patti, riscontrabile nella gran parte dei regolamenti, risponde all'esigenza di ridurre l'asimmetria tra amministrazioni e privati, senza tuttavia superare del tutto il tradizionale assetto del rapporto amministrativo³⁷. L'amministrazione in altri termini, pur utilizzando moduli di natura negoziale, non abdica alla propria posizione di detentrica dell'interesse pubblico e conserva un ruolo centrale, relativamente alla corretta valutazione degli interessi in gioco, così come nel controllo sulla gestione ed esecuzione dell'attività di rigenerazione.

Il patto di collaborazione si pone dunque come uno strumento giuridico attraverso cui comuni e privati possono dare forma alle singole fattispecie di collaborazione concordando «tutto ciò che è necessario per realizzare gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani»³⁸.

Tali atti, disciplinati dai rispettivi regolamenti comunali, a fronte di una struttura comune delineata dallo schema-tipo del Regolamento di Bologna, contengono delle clausole specifiche che possono anche condurre a soluzioni differenziate nelle singole normative locali.

I soggetti del rapporto sono da un lato gli organi amministrativi locali che assumono il ruolo di «facilitatori»³⁹, così come previsto dell'art. 118, co. 4 Cost. che

³⁶ L'espressione paradigma bipolare fa riferimento al binomio sul quale si è basato (e tuttora in gran parte si basa) il rapporto fra amministrazioni pubbliche e cittadini. In argomento Cassese, 2001, 601.

³⁷ Sul punto cfr. Chiti, 2016, 35. Sul rapporto amministrativo, si veda Protto, 2008.

³⁸ Artt. 5 Regolamento di Bologna.

³⁹ Il concetto dell'amministrazione che «facilita» rientra nella formula dell'*enabling state* nuova forma di azione amministrativa dove l'amministrazione mira a facilitare l'azione dei privati identificando nuovi

adopera l'espressione «favorire» rispetto alle iniziative intraprese in autonomia dai cittadini⁴⁰, e dall'altro i «cittadini attivi» che, come accennato, comprendono una platea molto ampia di soggetti. Nel patto di collaborazione possono essere coinvolti tutti i cittadini, senza alcun titolo di legittimazione, anche non residenti e anche di natura imprenditoriale⁴¹ che si rendano disponibili a prendersi cura degli spazi e dei beni comuni urbani per la loro trasformazione ad uso sociale. Emerge con chiarezza il un mutamento della posizione dei privati che non sono più individuati dall'amministrazione in virtù di un particolare rapporto (residenti, proprietari, consumatori o utenti), ma si pongono come collaboratori indifferenziati, alleati dell'amministrazione nella realizzazione di un interesse della collettività.

Con riferimento al contenuto del rapporto, al patto di collaborazione in via generale è affidata la determinazione di diversi aspetti: la definizione degli obiettivi della collaborazione, la durata, le modalità di azione concordate, i reciproci impegni, i requisiti ed i limiti dell'intervento di rigenerazione, le modalità di fruizione collettiva dei beni rigenerati, la definizione delle responsabilità per danni compiuti e in generale le regole complessive del rapporto⁴².

Dall'analisi dei regolamenti comunali emerge come essi tendenzialmente operino una duplice distinzione: una riferita all'oggetto della rigenerazione e l'altra alle procedure. La prima è quella tra rigenerazione di spazi urbani e rigenerazione di immobili ed è legata al problema del cambiamento di destinazione d'uso differente nei due casi. Essa tuttavia è spesso disciplinata con regole comuni mitigata attraverso la flessibilità dello strumento negoziale che consente di introdurre clausole specifiche che ne garantiscano le esigenze di differenziazione⁴³.

Per ciò che concerne le procedure utilizzate esse possono variare, ma sono individuabili degli elementi più ricorrenti. In linea generale il patto è concluso al termine di un procedimento amministrativo volto a definire la posizione dell'amministrazione rispetto alla proposta di intervento ricevuta da un privato o avviata d'ufficio dal comune. L'iniziativa può dunque avere origine sia dall'amministrazione attraverso il ricorso agli avvisi pubblici, che dai cittadini attivi con la presentazione di una proposta di rigenerazione relativamente ad un determinato bene o spazio. Se nel primo caso l'individuazione del bene o spazio oggetto della

bisogni e richiedendo ad essi collaborazione non solo nell'erogazione dei servizi, ma per l'individuazione delle modalità più adeguate di intervento. Sul punto cfr. *amplius* Chiti, 2016, 29 ss.

⁴⁰ In tal senso Muzi, 2016, 124.

⁴¹ Le imprese sono in molti regolamenti espressamente previste come soggetti del patto di collaborazione, purché preordinate alla realizzazione di fini di interesse generale e non ricavano vantaggi economici diretti o indiretti

⁴² Se effettivamente nel nostro sistema le pratiche di rigenerazione si sono caratterizzate per una concentrazione dell'azione per lo più in aree soggette a trasformazione e a declino, ciò non toglie tuttavia che esse possano avere ad oggetto anche interventi di innovazione di beni prima non destinati alla fruizione condivisa. Sulla rigenerazione urbana con riferimento in particolare al recupero delle aree degradate cfr. Follieri, 2015.

⁴³ Sull'effettività della distinzione tra rigenerazione di spazi e ed edifici, cfr. Di Lascio, 2016, 83 ss.

rigenerazione⁴⁴ spetta senz'altro all'amministrazione, quando a proporre il patto di collaborazione siano i cittadini si pone il problema del riconoscimento da parte dell'autorità amministrativa della pertinenza del bene ad assolvere interessi di natura generale⁴⁵. Non esiste in sostanza una pretesa da parte dei cittadini alla stipulazione dell'accordo, l'amministrazione conserva la sua discrezionalità in ordine alla valutazione dell'opportunità dell'intervento di rigenerazione⁴⁶.

In ossequio ai principi di trasparenza e di eguaglianza, l'amministrazione, prima della fase istruttoria, è tenuta a disporre «adeguate forme di pubblicità» delle proposte di collaborazione ricevute. Si tratta di un aspetto importante perché le pratiche rigenerative, proprio perché incidono su beni di interesse generale con un impatto sull'intera cittadinanza, devono mettere tutti nelle condizioni di partecipare.

La fase istruttoria rappresenta la sede per l'intervento della cittadinanza attiva e deve consentire all'amministrazione «di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti»⁴⁷.

Al termine dell'istruttoria, due sono le opzioni possibili. Qualora non sussistano le condizioni tecniche e di opportunità per procedere, viene comunicato al richiedente il rigetto illustrandone le motivazioni. Nel caso in cui invece, l'amministrazione ritenga che la proposta sia compatibile con l'assetto degli interessi pubblici e privati, essa accetterà la proposta di collaborazione stipulando il patto di collaborazione.

L'alternativa, tuttavia, non è così netta. Le norme che regolano l'attività istruttoria implicano una valutazione comparativa degli interessi in gioco e dunque ammettono una negoziazione tra amministrazione e privati sulla forma più adeguata dell'intervento di rigenerazione che può giungere fino alla correzione e alla modifica della proposta del privato. A quest'ultimo rimane sempre la possibilità di sottoscrivere o meno l'accordo così come modificato dal dirigente in seguito alle risultanze dell'istruttoria.

Una volta raggiunto l'accordo, rimane il problema della gestione e della individuazione dei cittadini cui affidarla. Secondo quella che è la *ratio* dell'impianto complessivo della disciplina, la gestione degli spazi e dei beni oggetto di rigenerazione deve seguire la logica della condivisione tra amministrazione e cittadini. Relativamente all'individuazione dei soggetti privati che devono occuparsi dell'attività di rigenerazione, nell'ottica della garanzia dei principi di trasparenza e non discriminazione, i diversi regolamenti comunali disciplinano le procedure di

⁴⁴ Anche nel momento dell'individuazione dei beni oggetto di possibile rigenerazione è previsto il coinvolgimento dei privati. L'art. 17, co. 2 del Regolamento di Bologna, cit., stabilisce che «La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa».

⁴⁵ Cfr. sul punto le osservazioni di Giglioni, 2016, 214 ss.

⁴⁶ Chiti, 2016, 25 ss.

⁴⁷ Regolamento di Bologna, art. 11, co. 5.

affidamento della gestione dei beni e degli spazi in seguito oggetto dell'attività di rigenerazione. Le procedure sono sostanzialmente di due tipi. I patti di collaborazione possono prevedere l'affidamento diretto della gestione ai soggetti promotori dell'azione di rigenerazione o, in alternativa, stabilire che siano le pubbliche amministrazioni ad individuare i soggetti cui affidare lo spazio o il bene da rigenerare nel rispetto di determinate procedure⁴⁸.

Il patto avrà ad oggetto la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, che è a titolo gratuito e spesso prevede una durata massima. La formulazione dell'art. 5 del Regolamento di Bologna lascia volutamente ampio spazio all'autonomia contrattuale delle parti. Tuttavia, trattandosi di una normativa del tutto nuova, che disciplina fattispecie per le quali non esistono precedenti, la fonte regolamentare fissa alcuni punti. Il secondo e terzo comma, ad esempio, prevedono l'uno degli schemi-tipo di patti e l'altro un elenco di ciò che il Regolamento ritiene sia opportuno i patti contengano così da "sostenerne" la redazione⁴⁹. Con riferimento agli oneri economici e finanziari che le attività di rigenerazione comportano, i regolamenti distinguono a seconda che si tratti della gestione di spazi dove spesso è richiesto il contributo totale o parziale dei cittadini attivi o della gestione di immobili per i quali la partecipazione dei comuni è più rilevante⁵⁰.

I patti di collaborazione, relativamente alla natura giuridica, sono configurabili dal punto di vista formale come atti di natura negoziale, come stabilito esplicitamente nella gran parte dei regolamenti comunali che ne specificano la natura di atti di natura non autoritativa secondo l'espressione utilizzata dall'art. 1, co. 1 – *bis* legge n. 241/1990. Tuttavia dal punto di vista sostanziale essi risultano assimilabili maggiormente agli accordi ex art. 11 della legge n. 241/1990, in quanto rappresentano la conclusione di un ordinario procedimento amministrativo per nulla diverso dagli altri se non per la peculiare caratteristica di essere preordinato sin dall'inizio alla collaborazione. Del resto cittadini e amministrazione se sono su un piano di parità nell'elaborazione del contenuto degli accordi, non lo sono nell'adozione finale dell'atto che spetta comunque all'amministrazione. Inoltre, la facoltà di recesso riconosciuta in alcuni patti di collaborazione per motivate ragioni di interesse pubblico depone a favore dell'assimilazione agli accordi ex art. 11 l. 241/1990. Infine, l'atipicità dell'accordo risiede non solo nella circostanza che si tratti di un "accordo necessario", ma anche nella finalità stessa della partecipazione, qui preordinata non solo alla tutela dei soggetti

⁴⁸ Sul punto Giglioni, 2016, 218. In ogni caso i regolamenti cercano di salvaguardare il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. Il regolamento di Bologna all'art. 10, co. 7 prevede ad esempio che «nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo». Cfr. Muzi, 2016, 131.

⁴⁹ In tal senso cfr. Arena, 2016b, 298 che richiama la distinzione tra patti ordinari e patti complessi.

⁵⁰ Gli unici comuni che prevedono la condizione degli oneri a carico dei cittadini per le ipotesi di rigenerazione degli immobili sono il comune di Bergamo e dell'Aquila.

proprietari destinatari degli effetti dell'atto, ma alla cura di un interesse generale della collettività⁵¹.

4. Le novità introdotte dai regolamenti comunali con riferimento alle attività di rigenerazione urbana sono interessanti nella misura in cui non solo rappresentano un esempio concreto di attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, ma perché introducono nel nostro sistema una modalità deliberativa senza precedenti che riconosce a tutti i cittadini, per il solo fatto di essere abitanti di una città, un ruolo quasi paritario nella definizione di una funzione che rimane pubblica in quanto comunque preordinata alla realizzazione dell'interesse generale⁵².

L'aspetto significativo è che il legislatore comunale mostra di aver compreso che i cittadini sono una risorsa da valorizzare e da utilizzare per un migliore esercizio dell'attività amministrativa e per realizzare questo obiettivo è disposta a fare un passo indietro riconoscendo ai cittadini un ruolo da alleati nella decisione amministrativa: dall'inizio del processo decisionale sino alla sua completa realizzazione. Se la combinazione di elementi paritari e autoritativi non è di per sé del tutto originale, innovativo è però il tentativo di valorizzare il ruolo dei primi in funzione di un'assunzione di responsabilità diretta dei privati nella gestione dell'attività di rigenerazione. La legittimazione di tale intervento da parte dei cittadini trova fondamento nella sola rappresentanza degli interessi del territorio⁵³, in base alla nozione della *vicinitas*, secondo un'interpretazione risalente nella tradizione degli enti locali, quella dell'*interest representation model*⁵⁴. Emerge un rinnovato interesse per forme di democrazia complementari rispetto a quella rappresentativa, integrative rispetto alla funzione di cura dell'interesse generale⁵⁵, che richiamano un modello di democrazia molto vicino a quello della democrazia di prossimità.

L'attività di rigenerazione dei beni pubblici si pone dunque come una significativa opportunità per lo sviluppo di nuove forme di *governance* alternative a quelle tradizionali e rappresenta un interessante campo di osservazione del passaggio da un modello di governo incentrato sul ruolo esclusivo dell'attore pubblico ad un modello fondato sulla collaborazione con i soggetti maggiormente coinvolti dalla funzione

⁵¹ In tal senso cfr. le osservazioni di Giglioni, 2016, 222, che evidenzia come in questo caso l'accordo non nasca *nel* procedimento, ma *prima* del procedimento costituendo l'unica conclusione possibile.

⁵² Come osserva Valastro, 2017, 88 «Sebbene si tratti di principi concettualmente diversi, non vi è dubbio che partecipazione e sussidiarietà costituiscano un *continuum*, ponendosi come strumenti di un metodo di governo fondato sul paradigma collaborativo: partecipazione “al decidere” e partecipazione al “fare”».

⁵³ Sulla legittimazione in base al principio di sussidiarietà cfr. Giglioni, 2016c, 305 ss.

⁵⁴ Com'è noto tale modello, ricorrente anche nel sistema europeo, propone una forma di legittimazione alternativa basata sulla partecipazione dei diversi soggetti coinvolti (pubblici e privati), che dovrebbe assicurare decisioni fondate su di una approfondita conoscenza dei fatti e su un ragionevole e motivato equilibrio tra più interessi coinvolti. Sul punto si veda per tutti Cassese, 2001, 601 ss.

⁵⁵ Chirulli, 2012, Valastro, 2017, 63 che evidenzia l'opportunità in questi tempi di crisi della democrazia rappresentativa di consentire ai saperi situati di dare voce alle loro intuizioni, introducendoli in modo più stabile dentro ai processi decisionali della rappresentanza.

esercitata. Coloro che possono subire le esternalità negative prodotte dalle decisioni che producono effetti sul proprio territorio sono senza dubbio i soggetti più idonei a collaborare con l'amministrazione, anche nell'ottica di prevenzione di quei c.d. «conflitti di prossimità», generati proprio da una progettazione troppo spesso unilaterale di importanti interventi infrastrutturali sul territorio⁵⁶.

Riferimenti bibliografici

- Allegretti U. (2006), Basi giuridiche della democrazia partecipativa in Italia. Alcuni orientamenti, in *Democrazia e diritto*, 3, 151 ss.
- Allegretti U. (2011), *Modelli di partecipazione e governance territoriale. Prospettive per i processi partecipativi nei comuni "dopo" le circoscrizioni*, in *Istituzioni del federalismo*, p. 193 ss
- Allegretti U. (a cura di) (2010), *Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa*, Firenze: Firenze University Press
- Arena G. (1997), *Introduzione all'amministrazione condivisa*, *Studi parlamentari*, p. 29
- Arena G. (2003), *Il principio di sussidiarietà orizzontale nell'art. 118, u.c. della Costituzione*, Relazione al Convegno Cittadini attivi per una nuova amministrazione, Roma il 7-8 febbraio 2003, *astridonline.it*
- Arena G. (2006), *Cittadini attivi. Un altro modo di pensare l'Italia*. Bari-Roma: Laterza
- Arena G. (2014), *Un regolamento per la cura condivisa dei beni comuni*, in *labsus.org*
- Arena G. (2016), *Democrazia partecipativa e amministrazione condivisa*, in Valastro A., *Le regole locali della democrazia partecipativa. Tendenze e prospettive dei regolamenti comunali*, Napoli: Jovene
- Arena G. (2016b), Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione, in Bombardelli M. (a cura di), *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi*, Napoli: Editoriale Scientifica
- Arena G., Iaione C. (a cura di) (2010), *L'Italia dei beni comuni*, Roma: Carocci
- Auby J.B. (2013), *Droit de la ville. Du fonctionnement juridique des villes u droit à la ville*, Paris: LexisNexis
- Auby J.B. (2015), *Per lo studio del diritto delle città*, in Della Cananea G., Franchini C. (a cura di), *Il diritto che cambia*, Napoli: Editoriale Scientifica
- Boschetti B. (2008), *La pianificazione attuativa in rapporto ai nuovi modelli di pianificazione del territorio*, in *Amministrare*, p. 385 ss.
- Boschetti B. (2016), L'impatto della funzione di rigenerazione sugli strumenti tradizionali del diritto urbanistico diversi dalla pianificazione, in Di Lascio F., Gigliani F. (a cura di) (2016), *La rigenerazione di beni e spazi urbani*, Bologna: Il Mulino, p. 177 ss.

⁵⁶ Sul punto cfr. Valastro, 2017, 71.

- Boscolo E. (2013), Beni pubblici, beni privati, beni comuni, *Riv. giur. urban.*, p. 431 ss.
- Boscolo E. (2013b), Beni comuni e consumo di suolo. Alla ricerca di una disciplina legislativa, in Urbani P. (a cura di), *Politiche urbanistiche e gestione del territorio*, Giappichelli: Torino, p. 69 ss.
- Boscolo E. (2016), Nuove dimensioni della pianificazione comunale, in Di Lascio F., Giglioni F. (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani*, Bologna: Il Mulino, p. 143 ss.
- Caliceti E. (2016), Il regime dei beni comuni: profili dominicali e modelli di gestione, in Bombardelli M. (a cura di), *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi*, Napoli: Editoriale Scientifica, 63 ss.
- Caputi Jambrenghi M.T. (2017), Note minime su beni comuni e funzione amministrativa, in *Costituzionalismo.it*, n. 1, p. 81 ss.
- Caputi Jambrenghi V. (2005), Beni pubblici, in *Enc. giur.* Roma: Treccani, *ad vocem*
- Caputi Jambrenghi V. (2015), Bene comune (obblighi e utilità comuni) e tutela del patrimonio culturale, in *giustamm*, n. 9
- Caranta R., Ferraris L., Rodriguez S., (2005), *La partecipazione al procedimento amministrativo*, Milano: Giuffrè
- Carloni E. (2016), *Città intelligenti e agenda urbana: le città del futuro, il futuro delle città*, *Munus*, n. 2
- Carloni E., Vaquero Piñeiro M. (2015), *Le città intelligenti e l'Europa. Tendenze di fondo e nuove strategie di sviluppo urbano*, *Ist. fed.*, n. 4
- Cascione C. M. (2011), Le Sezioni Unite oltre il codice civile. Per un ripensamento dei beni pubblici, *Giur. Cost.*, 12, p. 2506.
- Casini L. (2007), L'inchiesta pubblica. Analisi comparata, *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, p. 43 ss.
- Cassese S. (1998), Il cittadino e l'amministrazione pubblica, *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, p. 1015 ss.
- Cassese S. (2007), La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche: saggio di diritto comparato, *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, p. 13 ss.
- Cassese S. (2011), L'arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato, *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, p. 601
- Cerulli Irelli V., De Lucia L. (2014), Beni comuni e diritti collettivi. Riflessione de jure condendo su un dibattito in corso, *Pol. Dir.*, p. 3 ss.
- Chirulli P. (2012), I beni comuni, tra diritti fondamentali, usi collettivi e doveri di solidarietà, *giustamm.it*, n. 5
- Chiti (2016), La rigenerazione di spazi e beni pubblici: una nuova funzione amministrativa?, in Di Lascio F., Giglioni F. (a cura di) (2016), *La rigenerazione di beni e spazi urbani*, Bologna: Il Mulino, p. 15 ss.
- Cognetti S. (2000), *«Quantità» e «qualità» della partecipazione*, Milano: Giuffrè
- Cortese F. (2011), Dalle valli da pesca ai beni comuni: la Cassazione rilegge lo statuto dei beni pubblici?, *Gior. Dir. Amm.*, 11, p. 1170.

- Cortese F. (2016), Che cosa sono i beni comuni?, in Bombardelli M. (a cura di), *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi*, Napoli: Editoriale Scientifica, p. 37
- Di Lascio F. (2016), Spazi urbani e processi di rigenerazione condivisa, in Di Lascio F., Giglioni F. (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani*, Bologna: Il Mulino, p. 65 ss.
- Di Lascio F., Giglioni F. (a cura di) (2016b), *La rigenerazione di beni e spazi urbani*, Bologna: Il Mulino
- Donati D. (2013), *Il paradigma sussidiario*, Bologna: Il Mulino
- Follieri F. (2015), Dal recupero alla rigenerazione: l'evoluzione della disciplina urbanistica delle aree degradate, *giustamm*, n. 4
- Giglioni F. (2016), La rigenerazione dei beni urbani di fonte comunale in particolare confronto con la funzione di gestione del territorio, in Di Lascio F., Giglioni F. (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani*, Bologna: Il Mulino, p. 209 ss.
- Giglioni F. (2016b), I regolamenti comunali per la gestione dei beni comuni urbani come laboratorio per un nuovo diritto delle città, *Munus*, 2, p. 271 ss.
- Giglioni F. (2016c), Forme di cittadinanza legittimate dal principio di sussidiarietà, *Dir. soc.*, n. 2, p. 305 ss.
- Giglioni F. (2017), *Regolamento beni comuni: il nuovo prototipo di Labsus*, *labsus.org*
- Iaione C. (2010), Città e beni comuni, in Arena G., Iaione C. (a cura di), *L'Italia dei beni comuni*, Roma: Carocci, 2010, p. 109 ss.
- Lefebvre H. (1970), *Il diritto alla città*, Venezia: Marsilio, (ed. orig. *Le droit à la ville*, Parigi: Editions Anthropos, 1968
- Mattei U. (2015), *Il benicomunismo e i suoi nemici*, Torino: Einaudi
- Mattei U., Reviglio E. e Rodotà S. (a cura di) (2007), *Invertire la rotta*, Bologna: Il Mulino
- Muzi L. (2016), L'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani: il ruolo dei privati nell'ottica del principio di sussidiarietà orizzontale, in Di Lascio F., Giglioni F. (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani*, Bologna, Il Mulino, p. 117 ss.
- Nespor S. (2013), Tragedie e commedie nel nuovo mondo dei beni comuni, *Riv. giur. ambiente*, p. 665
- Nespor S. (2013b), *L'irresistibile ascesa dei beni comuni*, *Federalismi.it*, n. 7
- Pellizzari S. (2016), *New commons* e servizi sociali. Il modello dell'amministrazione condivisa tra autonomie territoriali, terzo settore e società civile organizzata, in Bombardelli M. (a cura di), *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi*, Napoli: Editoriale Scientifica, p. 249
- Protto M. (2008), *Il rapporto amministrativo*, Milano: Giuffrè
- Renna M. (2009), Le prospettive di riforma del codice civile sui beni pubblici, in Colombini G. (a cura di) *I beni pubblici tra regole di mercato e interessi generali: profili di diritto interno e internazionale*, Napoli: Jovene, p. 11
- Simonati A. (2016), Per la gestione "partecipata" dei beni comuni, in Bombardelli M. (a cura di), *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi*, Napoli: Editoriale Scientifica, p. 103

Valastro A. (2017), Gli istituti di partecipazione fra retorica delle riforme e umiltà dell'attuazione, in *Costituzionalismo.it*, n. 1, p. 35 ss.